

COLLEGIO DI TORINO

composto dai signori:

(TO) LUCCHINI GUASTALLA	Presidente
(TO) GRAZIADEI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) COTTERLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) MUNARI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(TO) DE FRANCESCO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - FABRIZIO DE FRANCESCO

Seduta del 23/03/2021

FATTO

La parte ricorrente ha affermato di essere in possesso, in qualità di erede degli originari intestatari, di n. 2 buoni fruttiferi postali serie "Q/P", e segnatamente:

- del Buono fruttifero postale serie "Q/P" n. xxx.028 emesso il 06/07/1989, di importo pari a L. 2.000.000;
- del Buono fruttifero postale serie "Q/P" n. xxx.027 emesso il 06/03/1989, di importo pari a L. 2.000.000.

Ha inoltre riferito di aver liquidato i buoni nel maggio 2020, ricevendo dall'intermediario resistente una somma complessiva inferiore a quella asseritamente dovuta. A tal proposito ha osservato che i timbri modificativi dei tassi di rendimento presenti sugli stessi nulla dispongono circa il periodo compreso tra il 21° ed il 30° anno, per il quale deve quindi trovare applicazione quanto testualmente previsto sul retro dei titoli, come da consolidato orientamento dell'ABF.

Nelle controdeduzioni l'intermediario resistente non ha contestato la titolarità buoni postali sottoscritti tra il marzo e il luglio del 1989, ribadendo la correttezza del proprio operato in relazione a ciascuno di essi, anche con particolare riferimento agli interessi maturati nel periodo successivo al ventesimo anno. In via preliminare, l'intermediario ha eccepito l'incompetenza per materia dell'ABF in relazione al risparmio postale; ha inoltre eccepito l'incompetenza dell'ABF *ratione temporis* in quanto il ricorso è relativo a fatti controversi antecedenti al 1° gennaio 2009. Nel merito, ed in estrema sintesi – dovendosi trattare la questione più diffusamente nel prosieguo della motivazione – l'intermediario resistente ha



richiamato l'art. 5 del D.M. 13/06/1986, a mente del quale *“sono, a tutti gli effetti, titoli della nuova serie ordinaria, oltre ai buoni postali fruttiferi contraddistinti con la lettera “Q”, (..), i buoni della precedente serie “P” emessi dal 1° luglio 1986. Per questi ultimi verranno apposti, a cura degli uffici postali, due timbri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura “Serie Q/P”, l’altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi”*; ha inoltre rilevato che, conformemente al citato D.M. del 13/06/1986, istitutivo della “serie ordinaria Q”, nel caso di specie risulta correttamente apposto, sia sul fronte sia sul retro dei titoli, un timbro riportante i rendimenti modificati. L’intermediario ha conseguentemente chiesto che sia dichiarata, in via preliminare, l’inammissibilità del ricorso, perché concernente materia sottratta all’ambito di competenza dell’Arbitro Bancario Finanziario nonché la non ricevibilità dello stesso, perché relativo a comportamenti precedenti il 1° gennaio 2009; nel merito, ha chiesto il rigetto del ricorso in quanto infondato.

DIRITTO

1) Nel caso di specie devono prima di tutto essere respinte le eccezioni di incompetenza formulate dall’intermediario.

Quanto alla competenza *ratione temporis*, il Collegio di Coordinamento ha fugato ogni dubbio, affermando che *“entrando in gioco un problema di ricognizione degli effetti del contratto secondo gli ordinari canoni ermeneutici, e quindi rilevando in forza del criterio sopra richiamato la data in cui è insorta la controversia, trova del resto conferma la competenza ratione temporis dell’ABF”* (Collegio di Coordinamento, decisione n. 5673 del 2013).

Quanto invece alla competenza *ratione materiae*, l’intermediario tenta di sostenere che i buoni postali fruttiferi sarebbero *“prodotti finanziari”* in senso stretto e risulterebbero pertanto esclusi dalla competenza dell’ABF. Anche su questo punto, tuttavia, la medesima decisione del Collegio di Coordinamento sopra richiamata ha messo un punto fermo, così precisando: *“E’ vero che la Sez. I, par. 4 del provvedimento da ultimo menzionato, così come già l’art. 1, comma 1, lett. a), della Delibera CICR n. 275 del 29 luglio 2008, escludono fra le “controversie” sottoponibili all’ABF quelle attinenti a fattispecie “non assoggettate al titolo VI del TUB ai sensi dell’articolo 23, comma 4, decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF)”, fra cui il “collocamento di prodotti finanziari”. Sennonché, l’articolo 1, comma 1, lettera u), del T.U.F. definisce “prodotti finanziari” per gli effetti di tale decreto “gli strumenti finanziari e ogni altra forma di investimento di natura finanziaria; non costituiscono prodotti finanziari i depositi bancari o postali non rappresentati da strumenti finanziari”; e precisa al comma successivo che “per strumenti finanziari si intendono: a) valori mobiliari; b) strumenti del mercato monetario; c) quote di un organismo di investimento collettivo del risparmio; d) contratti di opzione [...]”. Raccordando le fattispecie in gioco, nelle “Disposizioni della Banca d’Italia sulla trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari del 29.7.09”, Sez. 1, punto 1.1 (e v. anche il punto 3), si conclude che “la disciplina di cui al presente provvedimento si applica, quindi, oltre che ai depositi, anche ai buoni fruttiferi e ai certificati di deposito consistenti in titoli individuali non negoziati nel mercato monetario (cfr. art. 1, comma 1 ter, T.U.F.)”, in sostanza negando ai BPF la qualifica di “strumenti finanziari”, e in via derivata di “prodotti finanziari” suscettibili di “collocamento” ai fini dell’applicazione del T.U.F., per il fatto di essere incredibili e dunque non destinati alla negoziazione sui mercati (elemento confermato dallo stesso D.M. Economia del 6.10.2004, che pure aveva inteso qualificarli come “prodotti finanziari”). Sulla base di questi ultimi dati normativi, si giustifica che stabilmente i Collegi dell’ABF (v., ex multis, Coll. Milano, n. 719/2011, n. 315/2011; Coll. Roma,, n. 1846/2011; Coll. Napoli, n. 1868/2012 e n. 2454/2012) abbiano disatteso*



l'eccezione di incompetenza ratione materiae sollevata dall'intermediario, e tale soluzione non può che trovare piena e definitiva adesione da parte del Collegio di Coordinamento" (nuovamente Collegio di Coordinamento, decisione n. 5673 del 2013).

2) Nel merito, la parte ricorrente risulta titolare di n. 2 buoni fruttiferi postali, serie "Q/P", emessi fra il mese di marzo e quello di luglio del 1989, prodotti in atti in copia fronte/retro. Entrambe le parti concordano inoltre sulla serie di appartenenza dei buoni: in particolare si tratta di due documenti che recavano la precedente stampigliatura della serie "P", alla quale risulta sovrapposto sul fronte il timbro con la nuova indicazione della serie "Q/P", conformemente a quanto previsto dal D.M. 13/06/1986. A fronte di ciò il ricorrente richiede per ciascun buono *"il rispetto della normativa riportata sul retro dei buoni sottoscritti"*, osservando che il timbro apposto sul retro – identico per entrambi – non specifica i rendimenti successivi al 20° anno.

Il ricorso è, in questo senso, fondato.

Va infatti ricordato, per un generale inquadramento della questione, che la giurisprudenza di legittimità ha da tempo qualificato i buoni postali fruttiferi come documenti di legittimazione, in riferimento ai quali non possono dunque trovare applicazione i noti principi dell'astrattezza, dell'incorporazione e della letteralità che contraddistinguono i titoli di credito [si veda Cass., 16 dicembre 2005, n. 27809, secondo la quale: *"I buoni postali fruttiferi disciplinati dal D.P.R. 29 marzo 1973 n. 156 (approvazione del t.u. delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni) non sono titoli di credito, ma meri titoli di legittimazione, come dimostrato dalla prevalenza, sul loro tenore letterale, delle successive determinazioni ministeriali in tema di interessi ai sensi dell'art. 173 t.u. cit., come modificato dall'art. 1 d.l. 30 settembre 1974 n. 460 (conv. nella l. 25 novembre 1974 n. 588)"*].

Se dunque – come riconosciuto in molte occasioni dai Collegi ABF (si rinvia soprattutto alla decisione del Collegio di Coordinamento n. 5676/13) – la natura stessa di documenti di legittimazione attribuibile ai buoni postali ne consente, ove ne ricorrano i presupposti, la eterointegrazione da parte di successivi interventi normativi (come avvenuto col D.M. 13/06/1986), è altrettanto vero che proprio tale riconosciuta qualifica ne conferma, in ultima istanza, l'indubbia natura contrattuale, così lasciando, nel contempo, pieno spazio al libero esplicarsi della volontà negoziale delle parti.

Tali considerazioni assumono rilevanza nel caso che qui ci occupa, dovendosi decidere in merito a due buoni fruttiferi postali della serie "Q/P", emessi fra il marzo e il luglio 1989, cioè *dopo* l'entrata in vigore del D.M. 13/06/1986.

Ora, come già in altre occasioni si è avuto modo di sottolineare (cfr., ad esempio, la decisione di questo Collegio di Torino, n. 4868/2017, oltre che quella del Collegio di Coordinamento n. 5676/13), il Collegio ritiene di dover seguire l'orientamento della Corte di Cassazione, la quale riconosce rilevanza alla volontà contrattuale delle parti e, nel contempo, tutela l'affidamento del cliente nell'interpretazione delle risultanze testuali del buono fruttifero. In particolare le Sezioni Unite della Cassazione, con la nota decisione n. 13979/2007, hanno chiaramente affermato la prevalenza delle condizioni riportate sul titolo rispetto a quelle dettate dal regolamento istitutivo sottolineando che *"(...) il contrasto tra le condizioni, in riferimento al saggio degli interessi, apposte sul titolo e quelle stabilite dal d.m. che ne disponeva l'emissione deve essere risolto dando la prevalenza alle prime, essendo contrario alla funzione stessa dei buoni postali - destinati ad essere emessi in serie, per rispondere a richieste di un numero indeterminato di sottoscrittori - che le condizioni alle quali l'amministrazione postale si obbliga possano essere, sin da principio, diverse da quelle espressamente rese note al risparmiatore all'atto della sottoscrizione del buono"*. Aderendo a tale interpretazione, la citata decisione del Collegio di Coordinamento



n. 5676/13 ha precisato che: *“La prevalenza delle indicazioni contenute sul titolo, invero espressamente enunciata dalle Sezioni Unite solo con riferimento alla misura dei rendimenti (...) è stata suffragata dai giudici di legittimità sulla base dell’osservazione per cui, se si può ammettere che le condizioni del contratto vengano modificate (anche in senso peggiorativo per il risparmiatore) mediante decreti ministeriali successivi alla sottoscrizione del titolo, si deve invece escludere «che le condizioni alle quali l’amministrazione postale si obbliga possano essere invece, sin da principio, diverse da quelle espressamente rese note al risparmiatore all’atto stesso della sottoscrizione del buono». Sviluppando questo assunto, in sostanza, l’eterointegrazione del contratto sul piano del contenuto (art. 1339 c.c.) come degli effetti (art. 1374 c.c.), troverebbe un limite nell’ipotesi in cui il provvedimento pubblicistico atto a incidervi avesse preceduto il momento della conclusione dell’accordo, e la dichiarazione negoziale (e cartolare al tempo stesso) si connotasse per il fatto di disattendere, e dunque di sostituire, il precetto externus relativamente ad un elemento essenziale del contratto su cui si fosse formato il consenso della parte privata”.*

Alla luce di siffatti principi, nel caso di specie la misura degli interessi modificati, e corrispondenti alla nuova serie “Q/P”, risulta stabilita nel timbro leggibile sul retro dei buoni, apposto successivamente all’entrata in vigore del D.M. 13/06/1986, solo fino al 20° anno e pur a fronte di una durata trentennale degli stessi. Ne consegue che per il periodo successivo, cioè dal 21° al 30° anno, in assenza di modifica, la liquidazione debba avvenire, per ciascuno di essi, sulla base di quanto riportato testualmente sul retro dei titoli.

P.Q.M.

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l’intermediario rimborsi i titoli di parte ricorrente provvedendo alla liquidazione degli interessi ai sensi di cui in motivazione; il tutto nei limiti della somma complessivamente richiesta da parte ricorrente.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

EMANUELE CESARE LUCCHINI GUASTALLA